

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
(ART. 7 LEGGE N. 300/70)

Componenti: Dr.ssa Rosa Ferraro
Sig. Fondi Danilo
Sig. Maurizio Bissola

Terzo arbitro-Presidente
per la lavoratrice Del Tongo Silvia
per Trenitalia SpA

Oggetto: Lodo arbitrale per il provvedimento disciplinare prot. n. 090043/43 del 31.07.2009, irrogato da TRENITALIA Spa nei confronti della lavoratrice Del Tongo Silvia, del massimo della multa ai sensi dell'art. 54 CCNL vigente.

Seduta del 01/03/2010

Il giorno 01/03/2010, alle ore 15,00, facendo seguito alle riunioni del 04/12/2009 e del 27/01/2010, si riunisce il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato di cui all'art. 7 della Legge n.300/70, costituito come da Decreto Direttoriale del 25/11/2009, emesso a seguito di istanza formulata dalla lavoratrice Del Tongo Silvia, al fine di contestare il provvedimento disciplinare indicato in oggetto. In apertura di riunione, il Presidente, rilevata la presenza degli Arbitri di parte, dichiara di avere esaminato gli atti depositati ovvero inoltrati dalle parti entro la prevista data del 16 febbraio 2010. Dichiarata aperta la seduta, rileva, in via preliminare, che la procedura arbitrale ha avuto ad oggetto la valutazione della legittimità e fondatezza del provvedimento disciplinare prot. n. 090043/43 del 31.07.2009, irrogato, da TRENITALIA Spa nei confronti della lavoratrice Del Tongo Silvia, con cui veniva inflitto il massimo della multa ai sensi dell'art. 54 CCNL vigente, a fronte dei fatti che si assumono avvenuti in data 06/07/2009. Esaminati i fatti, valutate le istanze, le eccezioni, le deduzioni e controdeduzioni, comunque sollevate dalle parti, nelle sedute del 04.12.2009 e del 27.01.2010 ed in atti, ivi compresi quelli inoltrati entro le fissate date del 17.12.2009 e 16.02.2010, nonché i riferimenti normativi richiamati e la documentazione a vario titolo prodotta, si rileva quanto segue.

FATTO

In data 15/07/2009 Trenitalia Spa procedeva, nei confronti della odierna ricorrente Del Tongo Silvia, ai sensi dell'art. 7 L.300/70 e dell'art.61 del vigente CCNL di settore, alla formale contestazione disciplinare in merito ai fatti assunti come avvenuti in data 6 luglio 2009, quando *"comandata in servizio da Prato a Pistoia con mansioni del Suo profilo professionale per la scorta del treno 6608 effettuato ad agente Solo, salita in treno a Prato si presentava subito in cabina di guida ove lasciava la borsa di servizio e, dopo aver effettuato il servizio viaggiatori e la chiusura delle porte, ritornava nella stessa cabina prendendo arbitrariamente posto accanto al macchinista. Nonostante che il macchinista le facesse notare che quello non era il suo posto in quanto il Servizio era da effettuare ad Agente Solo, rispondeva che sarebbe rimasta lo stesso in cabina di guida ritenendo quella la sua giusta postazione di lavoro. Con il suo comportamento, ometteva quindi di effettuare il servizio di controlleria e l'assistenza alla clientela nella tratta da Prato a Pistoia, come dovuto, contravvenendo a precisi obblighi di servizio"*.

In data 27/07/2009, la lavoratrice formulava le proprie giustificazioni alla contestazione ricevuta, rilevando, in via preliminare, la genericità e l'incertezza della contestazione così come formulata da parte datoriale nel suddetto atto, alla luce del quale, riteneva che la contestazione de quo

dovesse intendersi, alla lettera, *"la omessa effettuazione del servizio di controlleria e di assistenza alla clientela nella tratta da Prato a Pistoia"*, in merito al servizio di controlleria, eccepiva l'avvenuta effettuazione del suddetto servizio nelle fermate, poiché consentito dall'orario del Treno 6608 (TAF), producendo a dimostrazione la copia di un biglietto emesso personalmente, in merito al servizio di assistenza ai viaggiatori, eccepiva, invece, la dotazione di apposito citofono presente sul TAF per eventuali richieste ed il mancato utilizzo del medesimo da parte di qualsiasi viaggiatore, nella circostanza in esame.

Preso atto di tali rilievi, in data 31/07/2009, Trenitalia Spa, *"ferma restando la sua esatta comprensione dei fatti contestati"*, ai sensi dell'art. 54 del CCNL di settore, procedeva all'applicazione della sanzione del massimo della multa, *"per non aver ottemperato a precisi obblighi di servizio"*, per il fatto che *"seppur a conoscenza che il servizio comandato sul treno 6608 fosse da Capo Treno e pertanto da svolgere nelle vetture e non in cabina di guida, ha comunque arbitrariamente deciso che il servizio fosse da svolgere ad Agente Unico"*.

Nel corso della istruttoria, conseguita all'avvenuta costituzione e riunione del presente Collegio di Conciliazione, la parte ricorrente, in via preliminare, eccepiva nuovamente la genericità della contestazione, formulata in modo tale da richiedere necessità di conferma della esatta comprensione circa lo specifico oggetto, nonché la successiva mancata corrispondenza tra la contestazione confermata da parte datoriale così come richiesto dalla lavoratrice (omesso servizio di controlleria e di assistenza ai viaggiatori) e la contestuale sanzione applicata per la contestazione di autodeterminazione dello svolgimento del servizio ad Agente Unico; mancata corrispondenza da cui era derivato, a parere della ricorrente, pregiudizio alla possibilità di compiuta ed idonea difesa e conseguente illegittimità del provvedimento come irrogato.

In via secondaria, la parte ricorrente contestava la lettura stessa della normativa regolamentare in materia di obblighi e competenze del personale di bordo per il caso di specie fornita da parte datoriale.

Nel corso della istruttoria, la parte datoriale, contro eccepiva la corrispondenza tra omissione contestata ed omissione sanzionata, ribadendo, sostanzialmente, la correttezza e legittimità del provvedimento disciplinare irrogato per arbitraria determinazione della dipendente allo svolgimento del proprio servizio in modo difforme da quello comandato di Agente Solo e cioè in modo assimilabile e corrispondente a quello di Agente Unico.

CONSIDERAZIONI IN FATTO E DIRITTO DEL TERZO ARBITRO

Tutto quanto premesso, esaminate le richieste avanzate e le deduzioni comunque presentate dalle parti ed in atti, esaminate, altresì, la normativa di riferimento e la documentazione prodotta dalle stesse, il Presidente rileva quanto segue.

L'art. 7 della Legge 300/70 subordina la legittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli e di soddisfare così una elementare e fondamentale esigenza di difesa; sarebbe illegittima una sanzione disciplinare irrogata senza una previa contestazione dell'addebito avente il carattere della specificità, ossia contenente l'esposizione chiara e puntuale dei dati e degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità.

Consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di corretto esercizio dei poteri disciplinari da parte del datore di lavoro, dispone, quali punti cardine a garanzia e salvaguardia del diritto di difesa dei lavoratori nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 Legge 300/70, i requisiti della specificità e sufficienza della contestazione disciplinare, che deve essere esposta in modo che non

risulti alcuna incertezza circa l'ambito delle questioni su cui il lavoratore è chiamato a difendersi ed in modo tale che questi possa agevolmente comprendere l'effettiva accusa rivoltagli ed il fatto contestato ("se la contestazione contiene nei suoi elementi essenziali la descrizione degli eventi cui fa riferimento e del fatto addebitato, se è esplicita, priva di sottintesi, se è chiara e tale da non prestarsi ad equivoci, la contestazione potrà essere valida, altrimenti no", Cass. n.11933/2003).

Né i fatti posti a fondamento della sanzione potrebbero essere modificati o integrati in una fase successiva alla contestazione degli addebiti, in quanto risulterebbe altrimenti pregiudicata la fondamentale garanzia di compiuta difesa del lavoratore.

La contestazione deve essere, cioè, certa e immutabile nel suo contenuto, nel senso che non è suscettibile di essere integrata, modificata o sostituita nella fase finale della irrogazione del provvedimento disciplinare.

Sarebbe illegittimo, a parere di detto orientamento, il provvedimento disciplinare fondato su fatti ovvero valutazioni difformi od ulteriori rispetto a quelli enunciati nella precedente contestazione dello specifico addebito.

L'immutabilità della contestazione formulata, altresì posta a fondamento dello stesso indirizzo giurisprudenziale, ha l'effetto di precludere al datore di lavoro di far valere, a sostegno delle proprie determinazioni disciplinari circostanze diverse o non perfettamente coincidenti con quelle contestate, tali cioè da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire un corretto ed effettivo contraddittorio tra il titolare del potere disciplinare da una parte ed il lavoratore dall'altra (Cass. n.17604/2007).

A quest'ultimo deve essere consentito di individuare in modo preciso la censura datoriale e approntare la difesa che ritiene più opportuna, senza vedere in seguito modificata in tutto o in parte la specifica mancanza contestata ovvero la valutazione ed implicazione a base del definitivo provvedimento disciplinare.

Tutto quanto premesso, il Terzo Arbitro rileva che il fatto contestato dal datore di lavoro Trenitalia Spa alla lavoratrice con atto formale del 15.07.2009, alla lettera, è *"con il suo comportamento, ometteva quindi di effettuare il servizio di controlleria e l'assistenza alla clientela nella tratta da Prato a Pistoia, come dovuto, contravvenendo a precisi obblighi di servizio"*, formulazione che arriva al termine di un excursus, da parte datoriale, dei fatti che si assumono avvenuti in data 06/07/2009, ma che, formalmente, circoscrive, in modo espresso, a tale precisa omissione il comportamento sanzionabile su cui dovere esprimere le proprie giustificazioni.

Ed in effetti la lavoratrice, pur nel dubbio della esatta comprensione del precipuo fatto contestato di cui chiede conferma, ritenendolo formalmente individuato nell'omesso servizio di controlleria e assistenza alla clientela, svolge su detta dichiarata omissione le proprie giustificazioni, producendo peraltro in tale fase, a dimostrazione della mancanza di fondamento della contestazione, copia di un biglietto emesso proprio nella circostanza in esame.

Pertanto, il fatto che, a seguito di detta giustificazione e dimostrazione da parte della lavoratrice, la parte datoriale, nell'elevare il provvedimento disciplinare, *"ferma restando la sua esatta comprensione dei fatti contestati"*, abbia disposto la sanzione del massimo della multa, correlandola, non più specificamente allo *"omesso servizio di controlleria ed assistenza alla clientela"*, già contestato, bensì all'arbitraria decisione da parte della lavoratrice dello svolgimento del servizio ad Agente Unico, con ciò, spostando l'ambito di sanzionabilità del fatto dalla specifica omissione del determinato servizio di controlleria ed assistenza, all'altra più generica e probabilmente più aspramente sanzionabile, di arbitraria autodeterminazione dello svolgimento del servizio ad Agente Unico cioè in modo ritenuto diverso dal comandato, non sembrerebbe

rispondere propriamente alle disposizioni ed ai criteri richiesti dalla normativa vigente in materia per la correttezza della procedura disciplinare.

L'aver, in altri termini, spostato l'attenzione dall'omissione espressamente contestata all'omissione diversa e più generica ed ampia di arbitraria determinazione dello svolgimento del servizio da Agente Unico diversamente che da Capo Treno come comandato, potrebbe apparire conseguenza dell'avvenuta dimostrazione da parte della dipendente, in sede di presentazione delle proprie giustificazioni, dell'avvenuta emissione di biglietto di viaggio, comunque tale da creare confusione e dubbi sulla sostanziale correttezza della procedura.

La confusione potrebbe sembrare maggiore se si rileva che, contraddicendo in parte se stessa, la medesima parte datoriale, che nella descrizione dell'evento preliminare alla formalizzazione dell'omissione specifica contestata, contenuta nell'atto del 15/07/2009, dichiarava che la lavoratrice, salita a Prato, dopo aver effettuato il servizio viaggiatori (incarozzamento) e la chiusura delle porte, si recava e permaneva in cabina di guida, limitando al momento della partenza l'espletamento di tale unico servizio, successivamente, nelle note difensive del 17/12/2009, ammette, invece, l'effettivo espletamento "nelle fermate" delle "incombenze di controlleria ed emissione dei biglietti oltre all'incarozzamento dei viaggiatori", cioè l'effettuazione in ogni fermata (non solo alla partenza a Prato) di entrambi i servizi (non solo dunque incarozzamento e chiusura delle porte ma anche controlleria ed emissione dei biglietti), precisando che, solo in dette occasioni, la dipendente si allontanava dal posto occupato in cabina di guida, operando con ciò non da "Capo Treno- Agente Solo", ma da "Agente Unico".

Tutto quanto sopra premesso e considerato, pur a voler superare la pregiudiziale eccezione relativa al rito ed alla mancanza di esatta corrispondenza ovvero alle incongruenze rilevate tra formulazione del fatto espressamente contestato e del fatto espressamente sanzionato, nonché tra questi e le ulteriori e conseguenti deduzioni, che finiscono chiaramente per incidere non solo sul rito, entrando più propriamente nel merito della contravvenzione, il Terzo Arbitro intende, altresì, rilevare quanto segue.

Nelle citate note del 17/12/2009, la stessa parte datoriale riporta e sottolinea espressamente che, in base all'Allegato 4, comma 6, dell'ISPAT recante le modifiche della Disp. 40/2007, in caso di "equipaggio che preveda un solo agente di condotta (Agente Solo)", il "Capo Treno può normalmente svolgere le incombenze di sua spettanza su tutto il convoglio, ma ha l'incombenza di portarsi con sollecitudine in cabina di guida in presenza di arresto del treno per intervento della frenatura d'urgenza e di prendere posto, durante la corsa, in cabina di guida come secondo agente, in presenza di guasti/anormalità".

Il che significa, alla lettera, senza necessità di particolari interpretazioni, che, nel caso di treno con un unico agente di condotta, il Capo Treno ha la possibilità non il dovere (si dice "può", non "deve") di svolgere le proprie incombenze sull'intero convoglio, venendo assolutamente meno tale possibilità e discrezionalità nei casi di frenatura di urgenza e di guasti ed anomalie, allorquando insorge invece a suo carico, comunque, l'obbligo assoluto ed indefettibile di portarsi in cabina di guida e di prendervi posto come secondo agente.

Proprio alla luce di detta disposizione richiamata, non pare al Terzo Arbitro si possa dire che contravvenga ai propri doveri il Capo Treno che, su un treno comandato ad Agente Solo, effettui le proprie incombenze di incarozzamento, controlleria ed emissione di biglietti all'atto delle fermate e partenze e che, durante la corsa, si rechi in cabina di guida.

Anzi, la norma, come formulata, sembrerebbe comportare che, nei casi in cui sia disposto un unico agente di condotta, la presenza del capo Treno in cabina di guida piuttosto che, come pure "può", sull'intero convoglio risponda o comunque non contrasti con esigenze di sicurezza della

circolazione e salvaguardia dei viaggiatori, evidentemente primarie e non secondarie a quelle di assistenza diretta ai viaggiatori.

Né il dovere posto, secondo quanto ancora sottolineato da parte datoriale, dalla stessa disposizione ISPAT dinanzi citata, a carico del macchinista, di avvisare il Capo Treno, all'inizio del servizio, del fatto di essere agente unico di condotta e di avvisarlo, in caso di guasti ed anomalie, dell'eventuale necessità della sua presenza in cabina di guida durante la corsa come secondo agente, comporta, alla lettera, la possibilità, da parte del medesimo, di impedire detta presenza in cabina in caso contrario, ma dispone solo, una volta di più, l'obbligo comunque indefettibile di presenza del Capo Treno in cabina nei suddetti casi ("eventuale necessità"), escludendo per essi qualsiasi facoltà e discrezionalità di presenza sul resto del convoglio.

In sintesi, riportandosi a quanto sopra illustrato, nel rito come nel merito, il Terzo Arbitro non ritiene che il provvedimento irrogato, nella forma così come nella sostanza, appaia fondato.

L'Arbitro di parte datoriale, contestando sia quanto sostenuto da parte ricorrente che quanto rilevato dal Terzo Arbitro, ribadisce la correttezza e fondatezza della procedura disciplinare così come espletata e del provvedimento irrogato.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, in base al mandato ricevuto, a maggioranza dei suoi membri,

-Visto l'art7 L.330/70

-Visto il CCNL di comparto

-Esaminata la documentazione prodotta

DICHIARA

L'annullamento del provvedimento disciplinare comminato da Trenitalia Spa alla dipendente Del Tongo Silvia.

Viene dato mandato al Presidente di redigere il presente verbale.

Spese per il Terzo arbitro di € 500,00 al lordo della ritenuta di acconto alla fonte, corrispondenti ad € 400,00 netti, a carico di Trenitalia Spa, da effettuarsi entro giorni 60 dalla data odierna.

Così deciso e verbalizzato in Pistoia il 1 marzo 2010, con consegna di esemplare del verbale agli Arbitri di parte, i quali provvederanno, personalmente, alla conseguente consegna alle parti rappresentate.

Dr.ssa Rosa Ferraro

Sig. Danilo Fondi

Sig. Maurizio Bissola

